

5 PER MILLE
Istruzioni per l'uso

Il documento è una guida all'uso
su una delle più classiche forme di donazione al non profit,
uno strumento completo di indicazioni operative e link utili
alla fase di accreditamento, erogazione e rendicontazione del contributo.

A cura di (in ordine alfabetico):
Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

AGGIORNATO AD APRILE 2021



Sommario


Sommario	3
Cos'è?	4
Chi sono i beneficiari?	5
Come sono ripartite le somme?	13
Come viene erogato il contributo?	15
Quali sono gli obblighi di rendicontazione?	16
Link utili	19

“ Cos'è? ”

Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell'imposta Irpef a enti che svolgono attività socialmente rilevanti (beneficiari). Non si tratta in realtà di una vera e propria donazione, visto che **i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare il 5 per mille della loro imposta Irpef**; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in questione vanno allo Stato.

Il 5 per mille si affianca all'**8 per mille**, destinato allo Stato o alle confessioni religiose con cui lo Stato ha concluso un'intesa, e al **2 per mille ai partiti politici e alle associazioni culturali** (quest'ultimo introdotto nel 2021). **Tali strumenti non sono alternativi fra loro**, potendo quindi il contribuente esprimere tutte e quattro le scelte.

La normativa sul 5 per mille è contenuta nel decreto legislativo n. 111 del 2017 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020.





Chi sono i beneficiari?

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef per le seguenti **finalità**:

- a) sostegno degli **enti del Terzo settore (Ets)**, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- b) finanziamento degli **enti della ricerca scientifica e dell'università**;
- c) finanziamento degli **enti della ricerca sanitaria**;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal **comune di residenza** del contribuente;
- e) sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La destinazione della quota di 5 per mille agli Ets (categoria a) ha **validità a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**.

Fino a quel momento, in luogo degli Ets, la quota del contributo **continua a essere destinata al sostegno degli "enti del volontariato"**, categoria che comprende:

- ✓ le **organizzazioni di volontariato (Odv)**, iscritte nei registri regionali e provinciali;
- ✓ le **associazioni di promozione sociale (Aps)**, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- ✓ le **associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno** (Onlus parziali ai sensi dell'art. 10, c. 9 del [decreto legislativo n. 460 del 1997](#));
- ✓ le **Onlus**, iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus;
- ✓ le **organizzazioni non governative (Ong)** già riconosciute idonee ai sensi della [legge n. 49 del 1987](#) alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
- ✓ le **associazioni riconosciute e le fondazioni** che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel [decreto legislativo n. 460 del 1997](#), all'art. 10, c. 1, lettera a);

- ✓ le **cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali**, di cui alla [legge 381 del 1991](#);
- ✓ gli **enti ecclesiastici delle confessioni religiose** con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese (Onlus parziali ai sensi dell'art. 10, c. 9 del [decreto legislativo n. 460 del 1997](#)).

Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (disciplinato dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016](#)) e per il **sostegno agli enti gestori delle aree protette** (la cui disciplina è contenuta nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019](#)).





Come funziona l'accreditamento?



A CHI RIVOLGERSI PER ESSERE ACCREDITATI

Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono **rivolgersi alle amministrazioni competenti**, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Il riferimento è, in particolare, al:

- ✓ **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, per gli Ets (quando sarà operativo il Runts);
- ✓ **Ministero dell'Università e della ricerca**, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- ✓ **Ministero della Salute**, per gli enti della ricerca sanitaria;
- ✓ **Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)**, per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- ✓ **Agenzia delle entrate**, per gli enti del volontariato, destinatari del contributo in sostituzione degli Ets fino all'operatività del Runts.

I Comuni sono esentati dall'accreditamento.



QUANDO E COME ACCREDITARSI?

Ogni tipologia di ente dovrà presentare richiesta di iscrizione da **inoltrare in modalità telematica all'amministrazione competente** entro il **10 aprile** di ogni anno, utilizzando i modelli fac-simile disponibili nel sito web dell'amministrazione di riferimento.

Entro il **20 aprile** l'amministrazione competente pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi.



QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA RETTIFICA DELL'ELENCO DEGLI ENTI ISCRITTI?

Fino al **30 aprile** il legale rappresentante dell'ente o un suo delegato può chiedere la **rettifica di eventuali errori di iscrizione**, relativi ad esempio al cambiamento della denominazione o della sede legale (si dovrà utilizzare il Modello AA5/6 se l'ente ha solo il codice fiscale, oppure il Modello AA7/10 se invece è in possesso anche di partita Iva). L'elenco aggiornato con le variazioni apportate è reso pubblico entro il **10 maggio**, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Qualora un ente non abbia effettuato l'iscrizione entro il 10 aprile può comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille, presentando la domanda di iscrizione entro il 30 settembre e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla data del 10 aprile.



The infographic features a vertical timeline on an orange background with four white rounded rectangular boxes. Each box contains a date in a dark blue circle and a corresponding event. To the right, a dark blue vertical bar contains a graphic of hands, the logo, and the text 'SAVE THE DATE! 5 PER MILLE'. At the bottom, a note states that deadlines are prorogated to the next working day if they fall on a weekend or holiday.

Termine	Evento
10 APRILE	Termine presentazione domanda d'iscrizione
ENTRO IL 20 APRILE	Pubblicazione elenco iscritti provvisorio
ENTRO IL 30 APRILE	Richiesta correzione domande
ENTRO IL 10 MAGGIO	Pubblicazione elenco iscritti definitivo

Se i termini appena elencati scadono di sabato o di giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

WWW.CANTIERETERZOSETTORE.IT

SAVE THE DATE!
5 PER MILLE



FINO A QUANDO È VALIDO L'ACCREDITAMENTO?

L'**accREDITamento** regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati **ha carattere permanente**: in altre parole, se l'ente mantiene i requisiti per l'accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi. A quest'ultimo proposito, entro il **31 marzo** di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l'**elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi**, puntualmente aggiornato. Il rappresentante legale dell'ente beneficiario ha **30 giorni** per comunicare all'amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.

PRENDI NOTA!

Rispetto alla disciplina previgente, per gli enti che sono iscritti nell'elenco permanente non è obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.



QUANDO VIENE PUBBLICATO L'ELENCO DEFINITIVO DEGLI ENTI AMMESSI ED ESCLUSI, COMPLETO DEGLI IMPORTI?

La **pubblicazione dell'elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi** avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il **31 dicembre** di ogni anno ed è poi trasmesso all'Agenzia delle entrate per il riparto.

Entro il **settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**, l'Agenzia delle entrate pubblica l'**elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio**, completo dei relativi importi.



FACCIAMO UN ESEMPIO!

Se il termine per presentare la dichiarazione dei redditi scade il 30 novembre, l'Agenzia delle entrate dovrà pubblicare l'elenco entro il 30 giugno dell'anno successivo.



ASPETTI SPECIFICI ENTE PER ENTE

Sono previste alcune specifiche indicazioni sulle **modalità di accreditamento a seconda dei vari enti interessati**.

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Gli Ets diventano beneficiari del 5 per mille solamente a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Runts.

È in sede di **iscrizione al Runts** che gli Ets interessati possono dichiarare se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille. Possono comunque accreditarsi anche successivamente all'iscrizione al Runts, dichiarando di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali redige l'elenco degli enti iscritti al Runts e che abbiano dichiarato, **entro il 10 aprile di ogni anno**, di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITÀ

La domanda deve essere presentata **esclusivamente per via telematica** al ministero dell'Università e della ricerca (Mur), utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito web dello stesso ministero.

Nel modulo di domanda **l'ente deve** indicare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al contributo e **dichiarare di appartenere ad una delle seguenti tipologie**:

- ✓ università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti;
- ✓ consorzi interuniversitari;
- ✓ istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute;
- ✓ enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.

Il Mur pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti ed effettua gli opportuni controlli presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

ENTI DELLA RICERCA SANITARIA

La domanda deve essere presentata **tramite posta elettronica certificata** al ministero della Salute, seguendo le indicazioni riportate sul sito web del ministero.

Possono presentare la domanda:

- ✓ gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- ✓ le fondazioni o enti costituiti per legge e vigilati dal ministero della Salute;
- ✓ le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai punti precedenti e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal ministero della Salute.

L'istanza deve contenere una **dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca** utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso ministero della Salute.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, esse **devono** anzitutto essere affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva, e quindi **essere riconosciute ai fini sportivi dal Coni**.

Possono partecipare al riparto del 5 per mille quelle in cui è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività in uno dei seguenti settori:

- ✓ avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- ✓ avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- ✓ avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In forza della convenzione stipulata dal Coni con l’Agenzia delle entrate, l’istanza deve essere trasmessa a quest’ultima **esclusivamente in via telematica**, utilizzando l’apposito modello presente sul sito web dell’Agenzia, direttamente dai soggetti interessati (se abilitati all’utilizzo dei servizi telematici) o tramite gli intermediari abilitati (Caf o commercialisti).

ENTI DEL VOLONTARIATO

Fino all’operatività del Runtts, in luogo degli Ets, la quota del 5 per mille continua ad essere destinata agli “enti del volontariato” (per l’elenco delle diverse tipologie che rientrano in tale categoria, vedi sopra). L’istanza di iscrizione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate **esclusivamente in via telematica**, utilizzando l’apposito modello presente sul sito web dell’Agenzia, direttamente dai soggetti interessati (se abilitati all’utilizzo dei servizi telematici) o tramite gli intermediari abilitati (Caf o commercialisti).



Come sono ripartite le somme?

Il contribuente effettua la scelta di destinazione del suo 5 per mille apponendo la firma in uno dei riquadri presenti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, e che corrispondono alle diverse finalità a cui può essere destinato il contributo.

Può essere effettuata una sola scelta di destinazione: ciò significa che **l'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate**. Oltre alla firma in una delle sezioni, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto specifico a cui il contribuente intende assegnare direttamente il proprio 5 per mille.

Agli enti che si sono correttamente accreditati, e che sono quindi iscritti negli elenchi del 5 per mille, spetta la **quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti**.

Più precisamente, ad essi spetta:

- ✓ **la quota** del cinque per mille **loro direttamente destinata dai contribuenti** (i quali, oltre ad aver apposto la firma, hanno anche indicato il codice fiscale degli enti beneficiari);
- ✓ **la quota** che è **loro assegnata in modo indiretto** e che proviene dalle scelte dei contribuenti che hanno apposto la firma per una delle finalità (ad esempio, “sostegno degli enti del Terzo settore”, “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria”, ecc.) senza però indicare alcun codice fiscale o indicandone uno errato o riferibile ad un soggetto non accreditato. **Tali somme vengono ripartite**, nell'ambito delle medesime finalità, **in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette**, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

Gli enti che si sono accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto del contributo per ciascuna categoria con le modalità appena menzionate.

Qualora non venga effettuata alcuna scelta, oppure qualora la scelta sia nulla (ad esempio perché è stata apposta una firma in più riquadri), il 5 per mille va allo Stato.

PRENDI NOTA!

Le quote il cui importo è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite l'anno successivo all'interno della medesima finalità con le modalità di assegnazione indiretta sopra indicate.



“Come viene erogato il contributo?”

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, **trasmette in via telematica al ministero dell'Economia e delle finanze i dati occorrenti a stabilire**, sulla base degli incassi relativi all'Irpef per il periodo d'imposta corrispondente, **gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.**

Tali importi sono **ripartiti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all'erogazione** sulla base dei dati già comunicati dall'Agenzia delle entrate.

PRENDI NOTA!

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate.

Se non lo fanno entro il termine menzionato perdono il diritto a percepire il contributo.

Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall'Agenzia delle entrate.



FACCIAMO UN ESEMPIO!

Nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2020, e pertanto denunciati nel 2021, l'ente che partecipa alla ricezione del **5 per mille 2021** deve comunicare il proprio Iban entro il **30 settembre 2022** e l'amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il **31 dicembre 2022**.



Quali sono gli obblighi di rendicontazione?

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille devono redigere, **entro un anno dalla ricezione delle somme**, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'impiego delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

PRENDI NOTA!

I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.

I rendiconti e le relative relazioni devono essere **trasmessi**, **entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto**, all'amministrazione competente all'erogazione delle somme per consentirne il controllo.

PRENDI NOTA!

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che devono comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

I beneficiari hanno poi l'obbligo, **entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'invio del rendiconto all'amministrazione competente**, di **pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto**, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni: **a tale adempimento sono tenuti tutti i beneficiari del 5 per mille**, anche quelli che hanno ricevuto un contributo inferiore a 20.000 euro.

In caso di **omessa pubblicazione sul sito**, l'amministrazione erogatrice **diffida il beneficiario a effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni**, e in caso di **inerzia** provvede all'imposizione di **una sanzione amministrativa pecuniaria** pari al 25 per cento del contributo percepito.

In caso di **omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa**, così come in caso di **omesso invio degli stessi** (per gli enti che ne sono obbligati), l'amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.



OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni erogatrici sono tenute, **entro 90 giorni dalla data di erogazione del contributo**, alla **pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato**, della data di erogazione e del relativo importo.

Le stesse amministrazioni pubblicano inoltre in un'apposita sezione del proprio sito web il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

SAVE THE DATE!

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

GLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

RICEZIONE DELLE SOMME

↓
entro 1 anno

**REDAZIONE DI RENDICONTO
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

↓
entro 30 giorni

**TRASMISSIONE DI RENDICONTO
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE**

↓
entro 30 giorni

**PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO
SITO WEB DEGLI IMPORTI
PERCEPITI E DEL RENDICONTO**

↓
Obbligatorio solo
per gli enti che hanno
percepito una somma
pari o superiore
a 20.000 euro

↓
entro 7 giorni dalla pubblicazione

**COMUNICAZIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE DELL'AVVENUTA
PUBBLICAZIONE**



WWW.CANTIERETERZOSETTORE.IT



Link utili

ENTI DEL VOLONTARIATO ED ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

[Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate](#)

[Istanza di accreditamento per gli enti del volontariato - Anno 2021](#)

[Istruzioni per la compilazione dell'istanza di accreditamento](#)

[Sezione sulla rendicontazione del contributo](#)

[Linee guida per la rendicontazione](#)

[Modello di rendiconto](#)

[Modello di rendiconto per accantonamento](#)

[Modulo richiesta di pagamento](#)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate](#)

[Sezione dedicata del sito del Coni](#)

[Istanza di accreditamento per Asd - Anno 2021](#)

[Istruzioni per la compilazione dell'istanza di accreditamento](#)

[Modello di rendicontazione](#)

[Linee guida per la rendicontazione](#)

[Modulo richiesta di pagamento](#)

ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITÀ

[Sezione dedicata del sito del ministero dell'Università e della ricerca](#)

ENTI DELLA RICERCA SANITARIA

[Sezione dedicata del sito del ministero della Salute](#)

SOGGETTI CHE PROMUOVONO ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE O VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

[Sezione dedicata del sito del ministero della Cultura](#)



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

